

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/1975 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), firmato il 6 ottobre 2010, è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio ⁽²⁾. È stato applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011 ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.
- (2) L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio comprendente rappresentanti dell'Unione e della Repubblica di Corea.
- (3) A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1, lettera g), dell'accordo, il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» («gruppo di lavoro IG») è istituito sotto gli auspici del comitato per il commercio.
- (4) Il 25 novembre 2021, nel quadro dell'8ª riunione del gruppo di lavoro IG, le parti hanno raggiunto un accordo per ampliare l'elenco delle indicazioni geografiche («IG») protette di cui agli allegati 10-A e 10-B dell'accordo. La modifica degli allegati 10-A e 10-B consiste, tra l'altro, nell'aggiornamento dei riferimenti legislativi, nell'eliminazione delle indicazioni geografiche non più protette nell'Unione, nella modifica di alcune indicazioni geografiche, in particolare in caso di modifica della denominazione, e nell'ampliamento del numero di indicazioni geografiche protette dagli allegati dell'accordo con l'aggiunta di 43 IG dell'Unione e 41 IG coreane.
- (5) A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG.
- (6) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato per il commercio adottato con decisione n. 1 del comitato per il commercio ⁽³⁾, quest'ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l'altra, previo accordo di entrambe le parti.
- (7) In una delle prossime riunioni, o mediante procedura scritta, il comitato per il commercio dovrà adottare l'accordo raggiunto il 25 novembre 2021.
- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio, perché la decisione vincolerà l'Unione.

⁽¹⁾ GUL 127 del 14.5.2011, pag. 6.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GUL 307 del 25.11.2015, pag. 2).

⁽³⁾ Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio (GUL 58 dell'1.3.2013, pag. 9).

- (9) Al fine di garantire la corretta attuazione della protezione delle IG nell'ambito dell'accordo, il comitato per il commercio dovrebbe aggiornare gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo. La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
P. BLAŽEK

PROGETTO

DECISIONE N. ... DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA

del ...

sulla modifica degli allegati 10-a e 10-b dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la repubblica di corea, dall'altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in particolare gli articoli 10.24, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 3, 15.1, paragrafo 4, lettera c), e 15.5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽¹⁾ ("accordo"), il comitato per il commercio può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti.
- (2) L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.
- (3) L'articolo 10.24, paragrafo 1, dell'accordo consente alle parti di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25.
- (4) A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 1, dell'accordo, il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" ("gruppo di lavoro IG") può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.
- (5) A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG può decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'UE o della Corea o di sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette dalla parte di origine o che non soddisfano più le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra parte. Può anche decidere che un riferimento a una legislazione nell'accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
- (6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2019 del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" UE-Corea, del 17 settembre 2019, recante adozione del suo regolamento interno ("regolamento interno"), il gruppo di lavoro IG può decidere per consenso di raccomandare l'aggiunta o l'eliminazione di indicazioni geografiche in vista di una decisione definitiva in sede di comitato per il commercio conformemente agli articoli 10.21, paragrafo 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo.
- (7) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento interno, che fa riferimento agli articoli 15.3, paragrafo 5, e 15.5, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG e decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B, e le parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

⁽¹⁾ GUL 127 del 14.5.2011, pag. 6.

- (8) In applicazione dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, le parti hanno confermato le seguenti questioni relative a riferimenti alla legislazione nell'accordo:
- (a) Il 17 aprile 2019 il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ⁽²⁾, di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche", è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽³⁾. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 110/2008 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) 2019/787.
- (b) Il 21 novembre 2012 il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽⁴⁾, di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche", è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽⁵⁾. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 510/2006 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (c) Il 26 febbraio 2014 il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ⁽⁶⁾, di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche", è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio ⁽⁷⁾. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CEE) n. 1601/91 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 251/2014.
- (d) Il 29 aprile 2008 il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁸⁾, di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche", è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999. Quest'ultimo regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽⁹⁾ e le sue disposizioni sono state integrate nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁰⁾. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (CE) n. 491/2009.
- (e) Il 17 dicembre 2013 il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche", è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹¹⁾. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 1234/2007 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013.

⁽²⁾ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

- (f) La legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) della Corea di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche" è stata modificata. Il 21 dicembre 2021 è iniziata l'applicazione della legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021) ⁽¹²⁾. Di conseguenza, un riferimento alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021).
- (g) La legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche" è stata modificata. Il 1° gennaio 2021 disposizioni specifiche relative alle procedure amministrative connesse alla produzione, alla vendita, ecc. di bevande alcoliche di cui alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche sono state inserite nella legge sulle licenze per le bevande alcoliche (traduzione non ufficiale / legge n. 17761 del 29 dicembre 2020) e ne è iniziata l'applicazione ⁽¹³⁾. A gennaio 2022 è iniziata l'applicazione sia della legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) ⁽¹⁴⁾ sia della legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022) ⁽¹⁵⁾. Di conseguenza, un riferimento alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) e alla legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022).
- (9) Le parti hanno convenuto di aggiungere 44 indicazioni geografiche dell'UE e 41 indicazioni geografiche della Corea agli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.
- (a) Nella settima riunione del gruppo di lavoro IG, tenutasi a Seul il 6 novembre 2019, le parti hanno discusso le modalità per modificare gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo a norma degli articoli 10.24 e 10.25, paragrafo 3, e hanno convenuto di proseguire le discussioni nei mesi successivi al fine di raggiungere un accordo sull'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella riunione successiva del gruppo di lavoro IG.
- (b) Su richiesta delle parti e a norma degli articoli 10.18, paragrafi 3 e 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo, l'UE ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 41 indicazioni geografiche della Corea. La Corea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 44 indicazioni geografiche dell'UE.
- (10) Le parti hanno convenuto di sopprimere tre indicazioni geografiche dell'UE e quattro indicazioni geografiche della Corea dagli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.
- (a) Il 25 ottobre 2016 l'UE ha notificato alla Corea la cessazione della protezione di un'indicazione geografica spagnola e ha chiesto la soppressione della denominazione "Pacharán" dall'allegato 10-B dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non è più protetta nell'UE.
- (b) In seguito al riesame delle indicazioni geografiche dell'UE protette dall'accordo e alla luce del regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ⁽¹⁶⁾, nel novembre 2020 l'UE ha chiesto la soppressione della denominazione "Polish Cherry" dall'allegato 10-B dell'accordo, conformemente all'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non è più protetta nell'UE.
- (c) Il 15 marzo 2021 la Corea ha notificato e chiesto di sopprimere le indicazioni geografiche "Muan White Lotus Tea (무안백련차)" e "Cheongyang Powdered Hot Pepper (청양고춧가루)" dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non sono più protette in Corea.
- (d) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parti hanno confermato, nel corso della riunione tecnica virtuale tenutasi il 16 marzo 2021, che l'indicazione geografica "Scotch Whisky" dovrebbe essere soppressa dalle denominazioni elencate nell'allegato 10-B dell'accordo.

⁽¹²⁾ 대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 20151) del 21.12.2021, pag. 47.

⁽¹³⁾ 대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 19907) del 29.12.2020, pag. 110.

⁽¹⁴⁾ 대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 20151) del 21.12.2021, pag. 39.

⁽¹⁵⁾ 대한민국정부 관보 제20163호 별권1 (Gazzetta ufficiale n. 20163, fascicolo supplementare n. 1) del 6.1.2021, pag. 4.

⁽¹⁶⁾ GUL 114 del 30.4.2019, pag. 7.

- (e) Nel corso della nona riunione del gruppo di lavoro IG tenutasi l'8 dicembre 2021, la Corea ha notificato e chiesto di sopprimere le indicazioni geografiche "Seosan Garlic (서산마늘)" e "Yeoju Sweet Potato (여주고구마)" dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non sono più protette in Corea.
- (11) Le parti hanno convenuto di sostituire quattro indicazioni geografiche dell'UE contenute nell'allegato 10-A dell'accordo, che hanno subito modifiche di denominazione, con le corrispondenti indicazioni geografiche aggiornate, mediante il seguente processo.
- (a) Il 13 luglio 2017 l'UE ha comunicato alla Corea che quattro indicazioni geografiche protette dall'accordo hanno subito modifiche di denominazione⁽¹⁷⁾. L'UE ha proposto di aggiornare le denominazioni e le trascrizioni corrispondenti nell'elenco delle indicazioni geografiche dell'UE attualmente protette in Corea.
- (b) Nella stessa comunicazione, l'UE ha chiesto che l'indicazione geografica "Originali lietuviška degtinė/vodka lituanienne originale", proposta per aggiunta all'allegato 10-B, sia modificata in "Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka" (trascrizione: 오리지널 리투아니아 보드카).
- (12) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea⁽¹⁸⁾, quest'ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l'altra del comitato stesso, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C "Indicazioni geografiche" nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea⁽¹⁹⁾ sono da intendersi come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo sono modificati come segue:

- (1) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo;
- (2) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato III della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo;
- (3) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato IV della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-B, parte A, sezioni 1 e 2, dell'accordo;
- (4) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato V della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-B, parte B, dell'accordo;

⁽¹⁷⁾ "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" è diventato "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence" (trascrizione: 월 에센셜 드 라방드 드 오프 프로방스 / 에센스 드 라방드 드 오프 프로방스 (오프 프로방스 라방드 에센스 오일)); "Prosciutto di S. Daniele" è diventato "Prosciutto di San Daniele" (la trascrizione rimane invariata); "Jamon de Teruel" è diventato "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel" (trascrizione: 하몬 데 테루엘 / 팔레타 데 테루엘); "Jamón de Huelva" è diventato "Jabugo" (trascrizione: 하부고).

⁽¹⁸⁾ Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio (GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9).

⁽¹⁹⁾ 대한민국 관보 제17538호(그2) (Gazzetta ufficiale n. 17538, fascicolo supplementare n. 2) del 28.6.2011, pag. 800.

- (5) soppressione delle indicazioni geografiche "Pacharán" (Spagna), "Polska Wiśniówka/Polish Cherry" (Polonia) e "Scotch Whisky" (Regno Unito) dall'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 10-B, parte A, sezione 2, dell'accordo;
- (6) soppressione delle indicazioni geografiche "Seosan Garlic (서산마늘)", "Muan White Lotus Tea (무안백련차)", "Cheongyang Powed Hot Pepper (청양고춧가루)" e "Yeoju Sweet Potato (여주고구마)" dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo;
- (7) sostituzione delle indicazioni geografiche che hanno subito modifiche della denominazione nell'elenco delle indicazioni geografiche dei rispettivi Stati membri di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo con le corrispondenti denominazioni delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato VI della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il comitato per il commercio

ALLEGATO I

I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C "Indicazioni geografiche" nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea sono considerati come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita come di seguito descritto.

(1) Per i riferimenti alla legislazione dell'UE:

- (a) i riferimenti al "regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio" sono sostituiti da riferimenti al "regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008";
- (b) i riferimenti al "regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari" sono sostituiti da riferimenti al "regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari";
- (c) i riferimenti al "regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli" sono sostituiti da riferimenti al "regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio";
- (d) i riferimenti al "regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, sono sostituiti da riferimenti al "regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)";
- (e) i riferimenti al "regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)" sono sostituiti da riferimenti al "regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio".

(2) Per i riferimenti alla legislazione della Corea:

- (a) i riferimenti alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) sono sostituiti da riferimenti alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021); e
 - (b) i riferimenti alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) sono sostituiti da riferimenti alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) e alla legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022).
-

ALLEGATO II

Codice paese	Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
AT	Steirisches Kürbiskernöl	Olio di semi di zucca	슈타이리슈스 퀴르비스케른윌
CY	Λουκούμι Γεροσκίπου / Loukoumi Geroskipou	Dolciumi	루꾸미 게로스끼뿌
DE	Hopfen aus der Hallertau	Luppolo	할러타우 홉펜
DE	Lübecker Marzipan	Dolciumi	뤼베커 마르지판
DE	Nürnberger Lebkuchen	Dolciumi	뉘른베르거 렉쿠헨
DE	Schwarzwälder Schinken	Prosciutto	슈바르츠벨더 슌켄
DK	Danablu	Formaggio	다나블루
ES	Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta	Olio di oliva	아세이떼 데 떼라 알따; 올리 데 떼라 알따
ES	Aceite Monterrubio	Olio di oliva	아세이떼 몬떼루비오
ES	Estepa	Olio di oliva	에스떼빠
ES	Les Garrigues	Olio di oliva	레스 가리게스
ES	Sierra de Cazorla	Olio di oliva	씨에라 데 까소틀라
ES	Siurana	Olio di oliva	씨우라나
EL	Καλαμάτα / Kalamata ⁽¹⁾	Olio di oliva	칼라마타
EL	Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou Kritis	Olio di oliva	시티아 라시티우 크리티스
EL	Λακωνία / Lakonia	Olio di oliva	라코니아
EL	Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis	Formaggio	그라비에라 크리티스
EL	Κασέρι / Kasseri	Formaggio	카세리
IT	Aceto Balsamico di Modena	Aceto	아체토 발사미코 디 모데나
IT	Bresaola della Valtellina	Prosciutto	브레사올라 델라 발텔리나
IT	Kiwi Latina	Kiwi	키위 라티나
IT	Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	Mela	멜라 알토 아디제; 수드티롤레르 아펠
IT	Toscano	Olio di oliva	토스카노
IT	Pecorino Toscano	Formaggio	페코리노 토스카노
IT	Salamini italiani alla cacciatora	Salame	살라미니 이탈리아니 알라 카차토라
NL	Edam Holland	Formaggio	에담 홀란드
NL	Gouda Holland	Formaggio	고다 홀란드

⁽¹⁾ La protezione dell'IG "Kalamata" non impedisce l'uso del nome di una varietà vegetale per quanto riguarda le olive nel territorio della Corea. Tale formulazione non altera né riduce la protezione già accordata dall'accordo all'indicazione geografica protetta "Elia Kalamatas".

ALLEGATO III

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto latino
천안배 (Cheonan Bae (Pear))	Pera	Cheonan Bae
나주배 (Naju Bae (Pear))	Pera	Naju Bae
안성배 (Anseong Bae (Pear))	Pera	Anseong Bae
고려흑삼제품 (Korean Black Ginseng Product)	Prodotti da ginseng nero	Goryeo Heuksamjepum
예산사과 (Yesan Apple)	Mela	Yesan Sagwa
안성쌀 (Anseong Ssal (Rice))	Riso	Anseong Ssal
영월고춧가루 (Yeongwol Red Pepper Powder)	Peperoncino in polvere/Paprica	Yeongwol Gochutgaru
고려흑삼 (Korean Black Ginseng)	Ginseng nero	Goryeo Heuksam
보성웅치올벼쌀 (Boseong Ungchi Olbyeossal)	Riso	Boseong Ungchi Olbyeossal
김포쌀 (Gimpo Ssal (Rice))	Riso	Gimpo Ssal
진도검정쌀 (Jindo Black Rice)	Riso	Jindo Geomjeong Ssal
군산쌀 (Gunsan Ssal (Rice))	Riso	Gunsan Ssal
영월고추 (Yeongwol Red Pepper)	Peperoncino/Paprica	Yeongwol Gochu
영천포도 (Yeongcheon Grapes)	Uva	Yeongcheon Podo
무주사과 (Muju Apple)	Mela	Muju Sagwa
삼척마늘 (Samcheok Garlic)	Aglio	Samcheok Maneul
김천자두 (Gimcheon Jadu (Plum))	Prugna	Gimcheon Jadu
영동포도 (Yeongdong Grapes)	Uva	Yeongdong Podo
문경오미자 (Mungyeong Omija)	Omija	Mungyeong Omija
청도반시 (Cheongdo Seedless Flat Persimmon)	Caco	Cheongdo Bansi
평창산양삼 (PyeongChang Wild-cultivated Ginseng)	Ginseng selvatico simulato	PyeongChang Sanyangsam
보은대추 (Boeun Jujube)	Giuggiola	Boeun Daechu
충주밤 (Chungju Bam (Chestnut))	Castagna	Chungju Bam
가평잣 (Gapyeong Korean Pine nuts)	Pinoli	Gapyeong Jat
정선곤드레 (Jeongseon Gondre)	Gondre (cardo coreano)	Jeongseon Gondre
영동곶감 (Yeongdong Persimmon Dried)	Caco	Yeongdong Gotgam
부여표고 (Buyeo Pyogo (Oak mushroom))	Fungo di quercia	Buyeo Pyogo
완도미역 (Wando Sea mustard)	Alga Undaria	Wando Miyeok
완도다시마 (Wando Sea tangle)	Alga Laminaria	Wando Dasima
기장미역 (Gijang sea mustard)	Alga Undaria	Gijang Miyeok
기장다시마 (Gijang sea tangle)	Alga Laminaria	Gijang Dasima

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto latino
완도김 (Wando Laver)	Alga Nori	Wando Gim
장흥김 (Jangheung Laver)	Alga Nori	Jangheung Gim
여수굴 (Yeosu Gul (Yeosu Oyster))	Ostriche	Yeosu Gul
고흥미역 (Goheung Dried Sea mustard)	Alga Undaria	Goheung Miyeok
고흥다시마 (Goheung Dried Sea tangle)	Alga Laminaria	Goheung Dasima
신안김 (Sinan Gim (Laver))	Alga Nori	Sinan Gim
해남김 (Haenam Gim (Laver))	Alga Nori	Haenam Gim
고흥김 (Goheung Laver)	Alga Nori	Goheung Gim
고흥굴 (Goheung Gul (Oyster))	Ostriche	Goheung Gul

ALLEGATO IV

SEZIONE 1

VINI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

Codice paese	Denominazione	Trascrizione in alfabeto coreano
CY	Κομάνδρια (trascrizione in alfabeto latino: Commandaria)	꼬만다리아
DE	Franken	프랑켄
ES	Utiel-Requena	우띠엘 레께나
FR	Pays d'Oc	페이 독 / 뵘이 독
FR	Romanée-Conti	로마네 콘티 / 로마네 콩띠
FR	Pauillac	포이약 / 뵘이약
FR	Saint-Estèphe	세인트 에스테브 / 생 에스테프
IT	Prosecco	프로세코
RO	Cotnari	코트나리
SI	Vipavska dolina	비파브스카 돌리나
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj	비노흐라드니스카 오블라스트 토카이

SEZIONE 2

BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA

Codice paese	Denominazione	Trascrizione in alfabeto coreano
CY	Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania	지바니아
ES	Brandy del Penedés	브란디 델 뵘네데스
EL	Τσίπουρο/Tsipouro	치푸로
IE	Irish Cream	아이리쉬 크림
LT	Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka	오리지널 리투아니아 보드카
BE+NL+FR+DE	Genièvre/Jenever/Genever	예네이버/제니버

ALLEGATO V

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto latino
무주머루와인 (Muju Wild Grape Wine)	Vino Muju Meoru

ALLEGATO VI

FRANCIA

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence ⁽¹⁾	Olio essenziale di lavanda	월 에썬씨엘 드 라방드 드 오뜨 프로방스 / 에썬스 드 라방드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라방드 에센스 오일)
--	----------------------------	---

ITALIA

Prosciutto di San Daniele ⁽²⁾	Prosciutto	프로슈토 디 산 다니엘레(생햄)
--	------------	-------------------

SPAGNA

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel ⁽³⁾	Prosciutto	하몬 데 테루엘 / 팔레타 데 테루엘
Jabugo ⁽⁴⁾	Prosciutto	하부고

⁽¹⁾ "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" è diventato "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence".

⁽²⁾ "Prosciutto di S. Daniele" è diventato "Prosciutto di San Daniele".

⁽³⁾ "Jamon de Teruel" è diventato "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel".

⁽⁴⁾ "Jamón de Huelva" è diventato "Jabugo".